



ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

REGOLAMENTO INTERNO

PREAMBOLO

L'Organismo Congressuale Forense, costituito del Congresso ai sensi dell'art. 39 legge 31.12.2012 n. 247, nello svolgimento del proprio compito di dare attuazione ai deliberati congressuali, ispira la Sua attività ai principi di:

- *conservazione e tutela dell'indipendenza dell'Avvocatura (anche per gli aspetti economici)*
- *autonomia e libertà della professione forense*
- *difesa dei diritti fondamentali dei cittadini e per l'attuazione della giustizia.*

Per il raggiungimento di tali finalità adotta il seguente regolamento per il proprio funzionamento:

ART. 1 – DEFINIZIONI

1°) Il presente Regolamento disciplina e regola l'attività dell'Organismo Congressuale Forense.

2°) Ai fini delle disposizioni che seguono si intende per:

- a- Ordinamento Forense: la legge 31.12.2012 n. 247;
- b- Statuto: le norme statutarie e regolamentari approvate dal XXXIII Congresso nazionale Forense tenutosi a Rimini il 7/8 ottobre 2106 come successivamente modificate ed integrate dal XXXIV Congresso Nazionale Forense nella sessione ordinaria tenutasi a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018;
- c- Congresso: il Congresso Nazionale Forense;
- d- Delegati: i Delegati di cui all'art. 4 dello Statuto;
- e- OCF: l'Organismo Congressuale Forense;
- f- CNF: il Consiglio Nazionale Forense;
- g- Cassa Forense: la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
- h- COA: ciascun Consiglio territoriale dell'Ordine degli Avvocati;
- i- Unioni: le Unioni regionali o interregionali fra Ordini costituite ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera p) dell'Ordinamento Forense;
- j- Associazioni Forensi: le Associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative dal CNF in attuazione dell'art. 1, comma 3 dell'Ordinamento Forense;



- k- Associazioni Specialistiche: le Associazioni forensi di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) dell'Ordinamento Forense;
- l- Componenti: i componenti dell'OCF di cui all'art. 6, 4° co. dello Statuto;
- m- Assemblea: l'Assemblea dei Componenti dell'Organismo Congressuale Forense
- n- Coordinatore: il Coordinatore dell'OCF eletto a norma dell'art. 6, 11° e 12° co.;
- o- Segretario: il Segretario dell'OCF eletto a norma dell'art. 6, 11° e 12° co.;
- p- Tesoriere: il Tesoriere dell'OCF eletto a norma dell'art. 6, 11° e 12° co..

ART. 2 – L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

1°) Le attribuzioni dell'Organismo Congressuale Forense ed il suo funzionamento sono disciplinati dall'Ordinamento Forense, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2°) L'Organismo Congressuale Forense, in conformità all'art. 39, 3° co. legge n. 247/2012, ha il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali ed a tal fine svolge le funzioni previste dall'art. 6, 2° comma dello Statuto.

3°) Nello svolgimento delle proprie funzioni, in conformità al disposto di cui all'art 6, 3° co. dello Statuto, l'OCF persegue il dialogo tra le componenti dell'Avvocatura ed a tal fine promuove il concerto con la Cassa, negli ambiti di sua competenza, e con il CNF ed incentiva il dialogo tra le componenti dell'Avvocatura, consultando le Associazioni forensi e quelle specialistiche

ART. 3– I COMPONENTI DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

1°) La partecipazione costante ed attiva alla vita dell'OCF è dovere primario di ciascun Componente.

2°) A cura del Segretario vengono pubblicati sul sito dell'OCF i dati relativi alla presenza ed alla partecipazione dei singoli Componenti alle adunanze dell'Organismo Congressuale Forense.

3°) Ciascun Componente è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni ragione di incompatibilità con le funzioni dell'OCF ed in particolare, prima dell'accettazione della carica, dichiarare di non aver avuto nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Ciascun Componente è altresì tenuto a rendere,



nel corso del periodo in cui ricoprirà la carica, ogni altra dichiarazione prevista per legge o dallo Statuto.

ART. 4 – LE ADUNANZE DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

1°) L’ Organismo Congressuale Forense è convocato dal Coordinatore, almeno una volta al mese ed in ogni caso in cui vi sia necessità o urgenza. Le adunanze dell’OCF sono tenute presso la sede dello stesso, oppure in altro luogo, sempre in Roma, comunicato dal Coordinatore e deciso dall’Ufficio di Coordinamento, ovvero in altra città, previa deliberazione assunta in una precedente riunione dall’Assemblea.

2°) La convocazione ha luogo con invio a mezzo posta elettronica ai Componenti, almeno sette giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l’ordine del giorno, firmato dal Coordinatore, con l’indicazione del nominativo del relatore per ciascun argomento. L’ordine del giorno viene inviato anche al CNF ed alla Cassa Forense, i cui Presidenti o loro delegati possono intervenire senza diritto di voto alle adunanze dell’Organismo. L’o.d.g. viene inviato per conoscenza ai Consigli dell’Ordine circondariali ed anche ai Delegati Congressuali e pubblicato sul sito internet dell’Organismo.

3°) Nei casi straordinari e urgenti, da esplicitarsi nell’avviso di convocazione, l’Organismo Congressuale Forense può essere convocato senza il rispetto del termine di cui al punto precedente su iniziativa del Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei Componenti dell’Organismo Congressuale Forense.

4°) Ogni Componente può, con preavviso di almeno due giorni rispetto alla adunanza ed esplicitandone le ragioni, chiedere al Coordinatore che nell’ordine del giorno siano inseriti per la discussione temi specifici di particolare interesse che il Segretario comunicherà in apertura della seduta seguente.

5°) Le adunanze dell’OCF sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di impedimento di questi e in sua vece, dal più anziano dei componenti dell’Ufficio di Coordinamento.

6°) Durante lo svolgimento delle adunanze il Segretario, o chi ne svolga le funzioni vicarie ai sensi dell’art. 8, 4° comma del presente regolamento, redige verbale in forma sinte-



tica; ciascun componente può chiedere di allegare al verbale dichiarazioni scritte da lui predisposte relativamente ai punti all'ordine del giorno. Tale verbale, viene inviato dal Segretario ai singoli Componenti, viene letto ed approvato all'assemblea all'apertura della seduta successiva. Dopo la sua approvazione, il verbale viene inserito nell'apposito registro delle deliberazioni dell'OCF e sottoscritto, oltre che dall'estensore come sopra, dal Coordinatore o da chi ne abbia assunte le veci durante la seduta ai sensi del 5° comma del presente articolo.

7°) Per la valida costituzione dell'Assemblea è necessaria l'intervento della metà più uno del numero dei suoi Componenti.

8°) Il Coordinatore dirige la discussione e assicura l'ordinato svolgimento dei lavori; dichiara aperta la seduta dopo l'accertamento della valida costituzione dell'adunanza mediante appello nominale dei Componenti; dichiara chiusa la seduta per esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno; provvede alla verifica della valida costituzione dell'adunanza in corso di seduta quando ne sia fatta richiesta.

9°) Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti, previa verifica della persistenza del numero legale; il Coordinatore determina, di volta in volta, il metodo di votazione.

10°) La votazione sui punti all'ordine del giorno è espressa in modo palese, per alzata di mano o per chiamata nominale, secondo quanto disposto dal Coordinatore. L'Assemblea può determinare di volta in volta, su mozione approvata a maggioranza dei presenti, i casi in cui si procede con voto segreto; tranne che nel caso di votazione per l'elezione del Coordinatore, del Segretario, del Tesoriere e degli altri componenti dell'Ufficio di Coordinamento e per le mozioni di sfiducia, la votazione, ove si dovesse concludere con la parità dei voti, verrà immediatamente ripetuta con il metodo del voto palese e in tal caso, ove la parità dovesse ulteriormente persistere, prevarrà il voto espresso dal Coordinatore.

11°) È sempre richiesto il voto segreto per le elezioni del Coordinatore, del Segretario, del Tesoriere, dei Componenti dell'Ufficio di Coordinamento nonché per eventuali mozioni di sfiducia.

12°) Le deliberazioni dell'assemblea, sottoscritte dal Coordinatore e dal Segretario, sono



pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria e pubblicate sul sito internet dell'Organismo.

13°) L'OCF tiene costantemente informati della propria azione e delle iniziative intraprese i Delegati – anche tramite i propri Componenti, il C.N.F., la Cassa Forense, le Unioni territoriali, i COA, nonché le Associazioni Forensi e le Associazioni Specialistiche quelle specialistiche nelle materie di rispettiva loro competenza, e rimette agli iscritti informazioni ritenute utili per la conoscenza del proprio suo operato e la condivisione delle questioni su cui intende incentrare la propria azione problemi.

ART. 5 – I GRUPPI DI LAVORO

1°) Fermi le prerogative e la natura essenzialmente assembleare dell'azione dell'OCF, i compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento al Coordinatore, all'Ufficio di Coordinamento, al Segretario ed al Tesoriere, l'OCF può costituire al suo interno Gruppi di lavoro, con l'apporto, in casi particolari, anche di Avvocati non aventi la qualità di Componente, sia per l'approfondimento di specifiche problematiche e la conseguente formulazione di proposte, sia con riferimento a specifici settori di attività.

2°) Ciascun Gruppo di lavoro nomina, tra i propri componenti, il responsabile che riferirà all'Ufficio di Coordinamento ed all'Assemblea dell'Organismo i pareri, le proposte, i suggerimenti e le opinioni emerse nel corso dei lavori e terrà i rapporti con le associazioni maggiormente rappresentative e le associazioni specialistiche.

3°) L'OCF istituisce, anche d'intesa con il CNF, un ufficio per il costante Monitoraggio dell'attività legislativa. Tale Ufficio comunica all'Ufficio di Coordinamento, ai Componenti ed al CNF eventuali proposte legislative aventi incidenza sull'esercizio della riguardanti la professione forense, nonché sulla difesa dei diritti fondamentali dei cittadini e l'attuazione della giustizia, presentate o in discussione avanti il Parlamento. e nei casi più rilevanti può suggerire all'Ufficio di Coordinamento di informarne gli iscritti ai sensi del comma 13°) 9) dell'art. 4.

4°) Le riunioni dei Gruppi di lavoro possono avvenire anche con sistemi di comunicazione a distanza. Il Responsabile può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Coordinamento di cui all'art. 7 in cui si trattino argomenti relativi alle ma-



terie di rispettiva competenza del Gruppo di lavoro, e limitatamente alla loro trattazione.

ART. 6 – IL COORDINATORE

1°) Il Coordinatore è eletto dall'OCF nella prima adunanza dell'Assemblea a maggioranza semplice, ai sensi dell'art. 6, 12° co. dello Statuto. Esso esercita le seguenti prerogative:

- a) ha la rappresentanza legale l'OCF e ne del quale indice e presiede le adunanze, indicandone nella convocazione l'ordine del giorno dopo aver consultato l'Ufficio di Coordinamento di cui all'art. 7;
- b) partecipa, quale componente di diritto, all'Ufficio di Presidenza del Congresso Nazionale Forense e ne coordina i lavori ai sensi dell'art. 3, 12° comma dello Statuto Congressuale;
- c) presiede alle attività del OCF e si confronta in ogni Sua attività con i Componenti dell'Ufficio di Coordinamento;
- d) presiede l'Ufficio di Coordinamento;
- e) svolge tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento;
- f) può delegare la partecipazione a singole manifestazioni ed ogni altra attività non riservate per legge, dallo statuto o dal presente Regolamento alla sua competenza esclusiva, ai Componenti dell'Ufficio di Coordinamento ovvero anche ad altri componenti dell'Organismo.

2°) In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore ne esercita le funzioni il componente più anziano di iscrizione all'albo degli ulteriori quattro membri componenti dell'Ufficio di Coordinamento.

ART. 7 – L'UFFICIO DI COORDINAMENTO

1°) L'Ufficio di Coordinamento è presieduto dal Coordinatore ed è composto dal Segretario, dal Tesoriere e da quattro ulteriori componenti, eletti nella prima adunanza a maggioranza semplice, ai sensi dell'art. 6, 12° co. dello Statuto, che collaborano con il Coordinatore nella formulazione dell'ordine del giorno ed in ogni altra attività o funzione prevista nel presente regolamento.



2°) Il Coordinatore può delegare, per singoli atti o per singole manifestazioni, ai Componenti dell'Ufficio di Coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense, ovvero anche ad altri componenti dell'Organismo, la partecipazione a manifestazioni ed ogni altra attività non riservate per legge, dallo statuto o dal presente Regolamento alla sua competenza esclusiva.

3°) L'Ufficio di Coordinamento collabora col Coordinatore ed è stabilmente consultato da quest'ultimo; le riunioni dello stesso – che possono avvenire anche con sistemi di comunicazione a distanza - sono sinteticamente verbalizzate dal Segretario, che trasmette copia del verbale a tutti i Componenti dell'Organismo Congressuale Forense.

4°) Nei casi in cui l'Assemblea, con riferimento a problematiche in corso, abbia dichiarato lo stato di agitazione dell'Avvocatura, l'Ufficio di Coordinamento, ove ne sorga l'opportunità, può con propria motivata delibera indire l'astensione dalle udienze in conformità al codice di autoregolamentazione, riferendone prontamente all'Assemblea nella prima seduta conseguente.

5°) Nel caso in cui si determinino situazioni di eccezionale gravità che richiedano di essere affrontate in via immediata, in relazione a ipotesi di pericolo per le libertà civili e per l'assetto delle istituzioni democratiche e della giurisdizione, l'Ufficio di Coordinamento può con propria deliberazione indire l'astensione dalle udienze anche in difetto della previa proclamazione dello stato di agitazione, dando puntuale motivazione delle ragioni di grave ed imprescindibile urgenza. In tale ipotesi, con la delibera di indizione, l'Ufficio di Coordinamento provvederà alla immediata convocazione dell'Assemblea, anche in deroga al termine ordinario di preavviso, al fine di riferirne ed affinché siano assunti i deliberati conseguenti.

ART. 8 – IL SEGRETARIO

1°) Il Segretario, eletto nella prima adunanza dall'Assemblea a maggioranza semplice, ai sensi dell'art. 6, 12° co. dello Statuto Organismo Congressuale Forense nella prima adunanza, è responsabile operativo del regolare svolgimento dell'attività dell'Organismo e, particolarmente:

a) collabora col Coordinatore e Ufficio di Coordinamento nell'attività generale di conduzione dell'Organismo;



- b)** coordina le mansioni, le prestazioni e l'attività del personale dipendente dell'Organismo;
- c)** istruisce il lavoro della Segreteria, con particolare riferimento alla preparazione delle adunanze del Organismo Congressuale Forense;
- d)** redige i verbali delle adunanze del Organismo Congressuale Forense, di cui cura la tenuta, e dell'Ufficio di Coordinamento;
- e)** controlla il regolare funzionamento delle Commissioni e dell'Ufficio per il costante monitoraggio dell'attività legislativa;
- f)** raccoglie il materiale e la documentazione necessaria per la discussione nelle adunanze dell'Organismo.

2°) In caso di assenza o di impedimento del Segretario ne esercita le funzioni il componente meno anziano di iscrizione all'albo degli ulteriori quattro membri componenti dell'Ufficio di Coordinamento.

ART. 9 – IL TESORIERE

1°) Il Tesoriere è eletto dall'Organismo Congressuale Forense nella prima adunanza dell'Assemblea a maggioranza semplice, ai sensi dell'art. 6, 12° co. dello Statuto, e svolge le seguenti funzioni:

- a)** sovrintende presiede a tutta l'attività finanziaria dell'OCF, curando la contabilità e l'annotazione delle entrate e delle uscite;
- b)** è destinatario delle richieste che tutti gli Uffici possono avanzare, a seconda delle rispettive attribuzioni, in ordine alle necessità finanziarie ed alla politica della spesa dell'Organismo Congressuale Forense;
- c)** relaziona trimestralmente l'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense sui flussi di cassa e quantifica la consistenza delle disponibilità residue dell'Organismo Congressuale Forense;
- d)** redige ogni anno i progetti di bilancio consuntivo e preventivo e le relative relazioni;
- e)** cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva;
- f)** comunica ed illustra all'Organismo Congressuale Forense la sua relazione sull'attività di tesoreria;
- g)** controlla e liquida il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei componenti l'Organismo e delle Commissioni.



h) propone, entro i limiti necessari a coprirne le spese, le somme da richiedere al C.N.F. per il funzionamento dell'Organismo, ne cura le richieste e gli incassi.

ART. 10 – IL BILANCIO

1°) L'OCF, su proposta del Tesoriere, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva i progetti di bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente e di quello preventivo per l'anno in corso, entrambi corredati da relazioni illustrative e dalle relazioni del Collegio dei Revisori, i cui componenti possono intervenire all'adunanza appositamente convocata; il Segretario, quindi, li trasmette al CNF che, entro il 28 febbraio successivo, fa pervenire il proprio parere. Entro il 15 marzo il Tesoriere trasmette, a mezzo posta elettronica certificata, i bilanci consuntivo e preventivo, con le relative relazioni ed il parere rilasciato dal CNF, ai Presidenti dei COA circondariali, unitamente all'avviso di convocazione, sottoscritto dal Coordinatore, di un'apposita assemblea di Presidenti, da svolgersi ai sensi dell'art. 7, 4° co. dello Statuto, non prima di sette giorni liberi dalla data di trasmissione dell'avviso di convocazione ed entro i trenta giorni successivi, per l'approvazione dei bilanci.

2°) L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei Presidenti dei COA circondariali in carica o di loro delegati. Il Coordinatore dirige la discussione e assicura l'ordinato svolgimento dei lavori; dichiara aperta la seduta dopo l'accertamento della valida costituzione dell'Assemblea mediante appello nominale dei presenti; all'Assemblea possono intervenire, il Segretario, il Tesoriere ed i componenti del Collegio dei Revisori.

ART. 11 – NORME DI CONTABILITÀ E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

1°) Nessun pagamento può essere effettuato senza autorizzazione del Tesoriere, al quale deve essere preventivamente comunicata ogni proposta di delibera comportante un pagamento affinché attesti la capienza del relativo capitolo di bilancio, eccettuati quelli ordinari di gestione.



2°) Per l'acquisizione di forniture di materiale o di servizi di importo inferiore a Euro 3.000,00, purché non ripetitive, è consentito l'affidamento diretto da parte del Tesoriere; per le acquisizioni di beni, servizi o forniture previste nel bilancio preventivo per importo superiore a Euro 3.000,01 ed inferiore ad € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto previa delibera dell'Ufficio di Coordinamento dell'O.C.F., nel rispetto di criteri di trasparenza ed economicità nelle scelte adottate e, se disposto, previa acquisizione di almeno tre preventivi.

3°) L'OCF nominerà, a partire dal 2019, un Collegio dei Revisori dei Conti, formato da 3 componenti iscritti all'albo degli Avvocati, un componente, con funzioni di Presidente del Collegio, verrà indicato dal Presidente del CNF, e gli altri due verranno eletti dall'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense nella prima adunanza utile. Il Collegio redige la sua relazione sui bilanci annuali da presentare all'approvazione. Il Collegio dei Revisori contabili dura in carica per la durata del Organismo Congressuale Forense. L'incarico verrà svolto a titolo gratuito.

ART. 12 - DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ED ADEGUAMENTO ALLE ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1°) L'OCF si adegua a tutte le disposizioni di legge e, specificatamente, alle misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati personali degli iscritti, così come previsto dal D.lgs n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), designando, se del caso, il responsabile del trattamento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 29 del citato D.lgs n. 196/03 e dal Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 14 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1°) Le modifiche del presente regolamento potranno essere disposte con delibera dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

ART. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1°) In attesa della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al precedente Art. 11, il Bilancio Consuntivo dell'Anno 2018 e quello preventivo per l'Anno 2019 verranno tra-



smessi dal Tesoriere ai Componenti l'Organismo in tempo utile affinché, nel rispetto dell'Art. 10 del presente Regolamento, possano essere discussi ed approvati nella prima Assemblea del 2019 e, comunque, entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Una volta approvati verranno immediatamente trasmessi, a cura del Tesoriere, al C.N.F. per il suo parere. Una volta ottenuto, e, comunque, entro il 15 marzo 2019, i bilanci consuntivo e preventivo corredati dal parere del C.N.F. verranno inviati ai Presidenti dei C.O.A. circondariali unitamente all'Avviso di convocazione di un'apposita Assemblea per l'approvazione degli stessi secondo le modalità di cui al precedente Art. 10.

2°) Il presente regolamento, che sostituisce e modifica quello approvato nella seduta del 14.01.2017 così come modificato nella seduta del 23 novembre 2018 entra in vigore lo stesso giorno dell'approvazione, avvenuta in Roma nella seduta del 22 dicembre 2018.